

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

COMUNE DI GENOVA REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'		
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		
ATTUALE		MODIFICATO
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo. A tal fine la Civica Amministrazione: -promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale; - promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana; - favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento		ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo. A tal fine la Civica Amministrazione: - promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale; - promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana; - favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastri, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica. Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta ferma la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i.		nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi (cinghiali – incroci con suidi domestici), attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica. Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta ferma la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e s.m.i. E dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i.
ART. 2 LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario		ART. 2 - LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario

Commento [RE1]: Definizione più corretta di ungulati

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

specializzato, informando il Consiglio Comunale.		specializzato, informando il Consiglio Comunale.
ART. 3 PIANO FAUNISTICO URBANO La Civica Amministrazione persegue gli obiettivi di miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita; tutela e valorizza le biodiversità presenti in ambito cittadino mediante una serie di interventi organici e programmati secondo le indicazioni definite dal Piano Faunistico Urbano e volti alla pianificazione del controllo costante e dinamico delle situazioni interrelate alle biocenosi del territorio e comunque alla presenza di animali, anche domestici, stanziati nella città. Il Piano Faunistico Urbano, volto alla realizzazione sul territorio di ambienti eco sostenibili deve in particolare contenere: A) indagini di campo : - individuazione dei singoli biotopi; - cartografia delle diverse popolazioni animali; - individuazione cartografica delle specie di maggior importanza e/o emergenti; - correlazione fra i diversi sovraffollamenti	ASL 3 Genovese: B) indagini epidemiologiche per aree	ART. 3 - PIANO FAUNISTICO URBANO La Civica Amministrazione persegue gli obiettivi di miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita; tutela e valorizza le biodiversità presenti in ambito cittadino mediante una serie di interventi organici e programmati secondo le indicazioni definite dal Piano Faunistico Urbano e volti alla pianificazione del controllo costante e dinamico delle situazioni interrelate alle biocenosi del territorio e comunque alla presenza di animali, anche domestici, stanziati nella città. Il Piano Faunistico Urbano, volto alla realizzazione sul territorio di ambienti eco sostenibili deve in particolare contenere: A) indagini di campo: - individuazione dei singoli biotopi; - cartografia delle diverse popolazioni animali; - individuazione cartografica delle specie di maggior importanza e/o emergenti; - correlazione fra i diversi sovraffollamenti di popolazioni animali;

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

di popolazioni animali; B) indagini epidemiologiche per aree omogenee: - individuazione dei rischi sanitari; - individuazione delle emergenze biologiche; C) monitoraggi di fauna bioindicatrice: — monitoraggio su animali bioindicatori, soprattutto quelli emergenti;	omogenee: - individuazione dei rischi sanitari; - individuazione delle emergenze biologiche - E'NECESSARIO COINVOLGERE LA SC SANITA'ANIMALE ASL3 GENOVESE NELLA GESTIONE	B) indagini epidemiologiche per aree omogenee in collaborazione con la ASL 3 Genovese e con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta: - individuazione dei rischi sanitari; - individuazione delle emergenze biologiche;
D) interventi urbanistici: - miglioramento delle situazioni esistenti relative al territorio urbano; - creazione di nuove situazioni urbane diverse da quelli esistenti; - realizzazione di oasi e spazi per animali no target; - riequilibrio dell'habitat attraverso la realizzazione di siti artificiali in sostituzione di quelli eventualmente danneggiati da particolari interventi progettuali;	ASL 3 Genovese:	C ex D) interventi urbanistici: - miglioramento delle situazioni esistenti relative al territorio urbano; - creazione di nuove situazioni urbane diverse da quelli esistenti; - realizzazione di oasi e spazi per animali no target; - riequilibrio dell'habitat attraverso la realizzazione di siti artificiali in sostituzione di quelli eventualmente danneggiati da particolari interventi progettuali; D ex E) interventi sanitari in collaborazione con la ASL 3 Genovese:

Commento [CM5]: Inserito da ufficio in quanto già in atto collaborazione su monitoraggio zanzare in particolare quelle tropicali

Commento [CM3]: Accolto

Commento [CM2]: Eliminato in quanto di competenza Arpal

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

E) interventi sanitari: - monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni no target; - controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni di contenimento incruento; F) interventi sociali, culturali e di formazione: - formazione, informazione ed educazione. Informando il Consiglio Comunale	E) interventi sanitari: - monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni no target; E'NECESSARIO COINVOLGERE LA SC SANITA'ANIMALE ASL 3 GENOVESE NELLA GESTIONE	- monitoraggio delle patologie con campionamento regolare e costante delle popolazioni no target; - controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni di contenimento incruento; E ex F) interventi sociali, culturali e di formazione: - formazione, informazione ed educazione. Informando il Consiglio Comunale.
ART. 4- DIVIETI GENERALI E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo: 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche; 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie; 3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di	ASSOCIAZIONE AMICI MICI	ART. 4 - DIVIETI GENERALI È fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo: 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche; 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie; 3) di tenere permanentemente cani e gatti,

Commento [RE4]: Accolto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

integrazione con il nucleo familiare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento; 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso; 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l'addestramento; 6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta; 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori; 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;	3) di tenere animali in spazi esterni (tipo balconi e terrazzi) se non in comunicazione con l'interno tramite gattaiole o, per il cane, adeguate aperture. ASSOCIAZIONI con LAV come portavoce Chiedono di mantenere al punto 3 la parola "animali" anziché sostituirla con "cani e gatti"	in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento; 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso; 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l'addestramento; 6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta; 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori; 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal
--	--	---

Commento [CM6]: Nel corso dell'incontro aveva chiesto di sostituire il termine "permanentemente" poi non inserito nella memoria scritta. Quanto richiesto è già inserito nell'articolo vigente che riguarda tutti gli animali e non solo cani e gatti animali che, magari tenuti in gabbia (uccelli piccoli roditori ed altro) non possono accedere all'abitazione tramite gattaiole o altre aperture

Commento [RE7]: Non accolto, la valutazione delle condizioni di mantenimento e detenzione per altre tipologie di animali che non siano cani e gatti va soggetta a valutazioni specifiche caso per caso, anziché inserita in un regolamento come divieto.

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario; 10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività 11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale; 12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 10) eliminare l'espressione "forme di gioco"	presente Regolamento; 9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario; 10) di intraprendere o promuovere lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa e in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette manifestazioni/attività 11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzati per sopperire alle carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale; 12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni
--	---	---

Commento [CM8]: Accolto, perché l'eliminazione del divieto permette di mostrare l'operazione di mungitura nelle mostre del bestiame

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali. 13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento 14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento. – 15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce: chiedono di aggiungere al punto 14 nel testo “Il divieto si applica anche a coloro che hanno riportato condanne penali, anche nel caso abbiano richiesto ed ottenuto il rito abbreviato-patteggiamento o l'oblazione per maltrattamento, abbandono e/o uccisione, cattura di animali e illeciti penali inerenti gli animali.” ASL 3 Genovese:	fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali. 13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento 14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono, maltrattamento o uccisione di animali. Il divieto si applica anche a coloro che hanno riportato condanne penali, anche nel caso abbiano richiesto ed ottenuto il rito abbreviato-patteggiamento o l'oblazione per maltrattamento, abbandono e/o uccisione, cattura di animali e illeciti penali inerenti gli animali.” 15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in
---	---	--

Commento [CM14]: Si è ritenuto necessario inserire tale precisazione

Commento [RE15]: Accolto

Commento [RE9]: Accolto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.	15) di condurre animali con mezzi di trazione.....al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua con l'eccezione di chi pratica gli sport di Dog bike e di dog kart (sleddog su erba)	particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.
16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura. 17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario.	ASSOCIAZIONE AMICI MICI 16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura. ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di aggiungere al punto 17 anche il divieto di imbragare i volatili con qualsiasi materiale e/o dispositivo	16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura. 17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali 18) l'uso di collari elettrici o di congegni simili che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza. 19) l'uso del collare a strozzo con le punte interne. 20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce. 21) di detenere animali all'esterno in

Commento [RE10]: Non accolto perché trattasi di nuove discipline sportive, con parametri che possono creare difficoltà interpretative

Commento [RE11]: Accolto – esistono per i muridi sistemi oggettivi di maggior efficacia e che generano meno sofferenza nell'animale da uccidere

Commento [RE12]: Non accolto in quanto il contenimento dell'animale non necessariamente è causa di non benessere (Es. la volumetria della pettorina di imbragatura può essere superiore a quella della gabbia per l'apertura alare)

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

21) di detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale.	OIPA Inserire all'art. 4 il comma 1 bis la seguente norma: 1 bis) È fatto assoluto divieto a chiunque nel territorio comunale di sottoporre qualsiasi specie animale a sevizie, torture e trasmettere via web e/o social media immagini fotografiche e/o video di questi comportamenti	assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale. 22) di sterilizzare e/o far sterilizzare gatte in evidente stato di gravidanza, salvo diverso parere scritto del Medico Veterinario. 23) Fatto salvo quanto disposto dalla normativa, anche penale, in merito a qualunque condotta che determini sevizie e/o torture nei confronti degli animali, la trasmissione via web e/o social media immagini fotografiche e/o video di questi comportamenti comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa prevista all'art. 50
	MOVIMENTO 5 STELLE Si chiede di aggiungere un articolo 4 bis con il seguente testo: 1.è in generale vietato detenere animali a qualsiasi titolo in locali, gabbie, terreni in zone indicate come allagabili dal Piano di bacino reginale, senza che gli stessi abbiano la possibilità di salvataggio autonomo in	Articolo 4 BIS: 1 .è in generale vietato detenere animali a qualsiasi titolo in locali, gabbie, terreni in zone indicate come allagabili dal Piano di bacino reginale, senza che gli stessi abbiano la possibilità di salvataggio autonomo in caso di allagamento. 2. per le nuove attività commerciali di vendita di animali, di ricovero degli stessi e

Commento [CM16]: Si è ritenuto necessario inserire tale divieto per evitare una pratica eticamente scorretta che provoca sofferenze nella gatta che si vede privata della libertà e ristretta e sottoposta ad una operazione altamente invasiva (testo concordato con Asl)

Commento [CM13]: Accolto nel principio ma riformulato come proposto nel comma 23

Commento [RE17]: ARTICOLO 4 BIS:
Accolto in parte, come di seguito elencato:
Punto 4 bis: accoglibile, ad eccezione del punto 3, non è accettabile l'imposizione del trasferimento definitivo del negozio; in alternativa si propone di predisporre un piano di evacuazione sensato.
Si suggerisce di prevedere che l'obbligo di trasferimento definitivo del negozio possa essere evitato qualora risulti possibile un piano di evacuazione adeguato alle circostanze.
Accoglibile in toto ad eccezione dell'articolo 4 perché NON pertinente in quanto esiste il fattispecie valutabile in sede penale.

Quindi:
Art. 4 bis: si mantengono invariati il punto 1; il punto 2.
Si accorpa il punto 3 con il 3.1 TESTO:
"Il gestore di esercizio commerciale che alla data di approvazione del presente regolamento detenga animali in locali allagabili predispone entro 6 mesi dalla data di emissione del presente regolamento un piano di emergenza per la salvaguardia degli animali detenuti da trasmettere agli Uffici competenti contenente le modalità di trasferimento degli stessi in locali sicuri per il periodo dell'allerta idrogeologica uguale o superiore ad arancione. Le Direzioni competenti ne verificano la rispondenza agli effetti di tutela degli animali e la corretta esecuzione nei casi di allerta."

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	caso di allagamento. 2.per le nuove attività commerciali di vendita di animali, di ricovero degli stessi e dei servizi ad essi collegati, di detenere gli animali nei punti che siano stati dichiarati allagabili nel Piano di bacino regionale. 3.per gli esercizi commerciali che alla data di approvazione del presente regolamento detengano animali in locali allagabili, viene concessa una deroga di anni cinque (5) dalla data di emissione del presente regolamento, per il trasferimento definitivo dei punti di detenzione degli animali in locali adatti, mantenendo nel frattempo l'obbligo di trasferimento temporaneo degli animali in locali sicuri per il periodo dell'allerta idrogeologica uguale o superiore ad arancione. A tali attività si applicano i successivi commi 3.1 e 3.2 3.1 il gestore dell'attività esistente predispone entro tre mesi dalla data di emissione del presente regolamento un piano di emergenza per la salvaguardia degli animali detenuti da trasmettere alla Direzione della Polizia Municipale, contenente le modalità di trasferimento temporaneo degli stessi. La Direzione della Polizia Municipale ne verifica la rispondenza agli effetti di tutela degli animali e la corretta esecuzione nei casi di allerta.	dei servizi ad essi collegati, di detenere gli animali nei punti che siano stati dichiarati allagabili nel Piano di bacino regionale. 3. il gestore di esercizio commerciale che alla data di approvazione del presente Regolamento detenga animali in locali allagabili predispone entro 6 mesi dalla data di emissione del presente regolamento un piano di emergenza per la salvaguardia degli animali detenuti da trasmettere agli Uffici Competenti contenente le modalità di trasferimento degli stessi in locali sicuri per il periodo dell'allerta idrogeologica uguale o superiore ad arancione. Le Direzioni competenti ne verificano la rispondenza agli effetti di tutela degli animali e la corretta esecuzione nei casi di allerta. 3.2 il Comune formula entro sei (6) mesi dalla data di emissione del presente regolamento un apposito registro degli esercizi in deroga. 3.3 per agevolare il gestore e garantire l'efficacia delle comunicazioni, la Direzione della Polizia Municipale invia ai gestori, via SMS/EMAIL, apposito avviso della necessità di trasferimento degli animali a seguito dell'allerta idrogeologica, fatto salvo l'obbligo del gestore di tenersi comunque aggiornato con le emanazioni di allerta
--	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	3.2 il Comune formula entro tre (3) mesi dalla data di emissione del presente regolamento un apposito registro degli esercizi in deroga. 3.3 per agevolare il gestore e garantire l'efficacia delle comunicazioni, la Direzione della Polizia Municipale invia ai gestori, via SMS/EMAIL, apposito avviso della necessità di trasferimento degli animali a seguito dell'allerta idrogeologica, fatto salvo l'obbligo del gestore di tenersi comunque aggiornato con le emanazioni di allerta inviate con i canali tradizionali. 4. in ogni caso la presenza di animali in aree allagabili senza i presupposti degli articoli precedenti comporta la denuncia del gestore per maltrattamento aggravato di animali.	inviare con i canali tradizionali.
ART.5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI E' fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio.	LEGA DIFESA DEL CANE Si prevede l'opportunità del sequestro amministrativo dell'animale finalizzato al controllo dello stato di salute senza la presenza in contemporanea di un Medico Veterinario, I custodi degli animali sequestrati devono essere individuati tra i Presidenti, o delegati degli stessi, di una Associazione animalista iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore; i Responsabili designati possono procedere ad attuare affidi temporanei degli stessi animali chiedendo il relativo	ART.5 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI Durante la pratica dell'accattonaggio non è consentito detenere animali: 1. In palese stato di sofferenza fisica, malnutrizione, presenza di lesioni, palese stato apatico o sindrome di paura, esemplari giovani immaturi, femmine in stato di gravidanza o allattamento.

Commento [CM18]: Non accolto, pur condividendone i principi di base, perché argomenti da trattare successivamente, anche con l'ausilio del Comitato scientifico di cui all'art.7

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	consenso all'Ufficio Animali del Comune di Genova. L'Ufficio Animali del Comune di Genova procede alla eventuale confisca del soggetto sequestrato con l'ausilio di una Commissione Benessere Animale formata dal Comune che includa anche esperti di Medicina Comportamentale ed Etologia per esaminare l'intero stato di benessere psicofisico dell'animale , ivi comprese la congruità delle condizioni di vita rispetto alle necessità etologiche della specie e la vivibilità della situazione esistenziale dell'animale. ASSOCIAZIONE ZAMPATESA Si richiede il mantenimento dell'attuale formulazione dell'art. 5 MUNICIPIO 9 Non approva la modifica e chiede il mantenimento dell'attuale formulazione dell'art. 5 ASSOCIAZIONE U.N.A. Le modalità di intervento per i trasgressori sono: 1° intervento di diffida al soggetto trasgressore; 2° sequestro amministrativo dell'animale utilizzato per la questua E' fatto assoluto divieto di detenere durante	2. In condizioni meteo-climatiche ed igieniche palesemente non idonee anche in relazione alla specie/razza. È fatto assoluto divieto di utilizzare e/o esibire animali con ruolo attivo per la pratica dell'accattonaggio.
--	---	--

Commento [RE19]: Non Accolto, la modifica permette di tutelare l'animale senza privarlo della sinergia con un proprietario salvaguardandone la dignità

Commento [RE20]: Non accolto, per le motivazioni espresse per l'Ass. Zampatesa

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	la pratica di accattonaggio: - mammiferi con cuccioli lattanti e/o da svezzare; - cuccioli di età inferiore a sei mesi; - animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, sofferenti o comunque tenuti in condizioni di degrado igienico sanitario. E' fatto assoluto divieto di utilizzare e/o esibire animali con ruolo attivo per la pratica di accattonaggio. Gli animali dovranno comunque avere a disposizione acqua e dovranno essere detenuti e trasportati secondo la normativa vigente. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art.50 del presente Regolamento, gli animali di cui ai precedenti comma saranno sottoposti a sequestro cautelativo dai preposti organi di vigilanza e a successiva confisca, ai sensi art. 17 e art. 20 L. 689/1981 Gli animali confiscati saranno affidati al Comune di Genova e ad altri Enti o Associazioni per gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore. ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE Si chiede di mantenere l'Art. con la struttura attuale	Commento [RE21]: Non Accolto per le motivazioni già espresse per la formulazione della Lega Difesa del Cane Commento [RE22]: Non Accolto per le motivazioni già espresse per l'Associazione Zampatesa
--	---	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di mantenere l'Art. con la struttura attuale	
ART.6 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione: - promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali; - promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene	ASL 3 Genovese: con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento, quali la SC Sanità Animale ASL3 Genovese ASS. ZAMPATESA: promuove forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato, zoofile, Ambientaliste e di promozione sociale AISAD e CONFESERCENTI Chiede inserimento dell'AISAD Confesercenti all'interno degli altri Enti e Associazioni e propone di inserire che "la Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per combattere la tratta illegale di cuccioli e animali e coordina programmi di intervento a contrasto di tale pratica con particolare riguardo al	ART.6 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione: - promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento, quali l'A.S.L. 3 Genovese – Sanità Animale, e con le Associazioni iscritte nell'apposito registro regionale del terzo settore, Zoofile, Ambientaliste e di promozione sociale, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici - Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale, con le Associazioni di Allevatori e con l'AISAD Confesercenti e con le Federazioni riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali; - promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene

Commento [RE23]: Non Accolto per le motivazioni già espresse per l'Associazione Zampatesa

Commento [RE24]: Accolto, il ruolo e l'apporto della ASL è indispensabile

Commento [RE25]: Accolto, precisazione in linea con le norme sul terzo settore

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

pubblica, con particolare attenzione: a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale; b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private. In particolare la Civica Amministrazione: - garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate; - effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino; - promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione; - favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla	commercio illegale attraverso il canale Internet” AISAD e CONFESERCENTI Chiede inserimento dell'AISAD Confesercenti all'interno degli altri Enti e Associazioni e propone di inserire che “la Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per combattere la tratta illegale di cuccioli e animali e coordina programmi di intervento a contrasto di tale pratica con particolare riguardo al commercio illegale attraverso il canale Internet” ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE favorisce la divulgazione alla cittadinanza ed alle forze dell'ordine delle informazioni con particolare attenzione alla tutela degli	pubblica, con particolare attenzione: a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale; b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private. In particolare la Civica Amministrazione: - garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate; - effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino; - promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione e campagne di sensibilizzazione per combattere la tratta illegale di cuccioli e animali; - favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla
--	---	--

Commento [CM26]: Accolto parzialmente, non accolta la richiesta di coordinare programmi di intervento a contrasto della tratta illegale di cuccioli e al commercio Internet perché non di competenza del Comune

Commento [RE27]: Accolto parzialmente, non accolta la richiesta di coordinare programmi di intervento a contrasto della tratta illegale di cuccioli e al commercio Internet perché non di competenza del Comune

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione; - promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati; - promuove studi e ricerche sulla vita animale; - predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio; - promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni pest, compresi gli artropodi, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca.	animali in assenza di reato penale, per insegnare diritti e doveri secondo la vigente normativa a coloro che operano sul territorio	formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione; - promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati; - promuove studi e ricerche sulla vita animale; - predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio; - promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni pest, compresi gli artropodi, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca.
ART.7 COMITATO SCIENTIFICO PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI BENESSERE ANIMALE A supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituito il Comitato Scientifico costituito da 9 componenti appartenenti ad Enti e/o Istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città,		ART.7 - COMITATO SCIENTIFICO PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI BENESSERE ANIMALE A supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, è istituito il Comitato Scientifico costituito da 12 componenti appartenenti ad Enti e/o Istituzioni con specifici compiti tecnici nella gestione e tutela degli animali in città, ovvero:

Commento [RE28]: Non accolto, perché per le forze dell'ordine il conoscere le normative vigenti è parte integrante del loro percorso di formazione, l'inserimento di questa precisazione potrebbe essere frainteso ed inteso come atto d'accusa per forze dell'ordine non adeguatamente formate e/o operative

Commento [CM29]: Accolte le modifiche sul numero dei membri del Comitato – da 9 a 12 – erroneamente indicati nel vecchio testo

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

ovvero: -1 rappresentante del Comune di Genova (Assessore al Benessere Animale o suo delegato) - 1 rappresentante della Direzione Ambiente del Comune di Genova - 1 rappresentante della ASL 3 Genovese – Servizi Veterinari - 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici - Veterinari di Genova; -3 membri prescelti tra esperti in etologia: 1 esperto in mammiferi (urbani ed urbanizzati), 1 erpetologo (anfibi e rettili), 1 esperto volatili – comunicazione e normative in materia di benessere animale; -1 rappresentante Associazione Allevatori; -2 membri designati congiuntamente dalle associazioni onlus, che si occupano dei cani e dei gatti della città, di tutela ambientale e di protezione animali; -3 rappresentanti del Consiglio Comunale. Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell'Università degli Studi di Genova e della Polizia Municipale – Reparto Ambiente del Comune di Genova, del Corpo Forestale dello Stato, nonché di	GRUPPO MISTO – LEGA NORD: chiedono che si inserisca per 1 esperto di volatili e per 1 rappresentante Associazioni Allevatori la specifica “delegato dalla Federazioni Ornicoltori Italiani Onlus (F.O.I.)	- 1 rappresentante del Comune di Genova (Assessore al Benessere Animale o suo delegato) - 1 rappresentante della Direzione Ambiente del Comune di Genova - 1 rappresentante della ASL 3 Genovese – Servizi Veterinari - 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici - Veterinari di Genova; - 3 membri prescelti tra esperti in etologia: 1 esperto in mammiferi (urbani ed urbanizzati), 1 erpetologo (anfibi e rettili), 1 esperto volatili - comunicazione e normative in materia di benessere animale; - 1 rappresentante Associazione Allevatori - 2 membri designati congiuntamente dalle associazioni scelte tra quelle che si occupano dei cani e dei gatti della città, di tutela ambientale e di protezione animali; - 2 rappresentanti del Consiglio Comunale. Il Comitato si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell'Università degli Studi di Genova e della Polizia Municipale del Comune di Genova, del Corpo Forestale dello Stato, nonché di professionalità
---	---	--

Commento [RE32]: Non accolto in quanto l'esperto di volatili viene scelto dall'Ente in base a curriculum preferibilmente tra i veterinari ASL o in alternativa tra esperti appartenenti a più associazioni e/o università; l'esperto della Associazione Allevatori si occupa di animali da reddito

Commento [CM30]: Variato per consentire il coinvolgimento di tutte le realtà associative sia Onlus , APS ed altro operanti in città in linea con le norme del terzo settore

Commento [CM31]: Su proposta dell'Assessore il n. dei Consiglieri è passato da 3 a 2 per equilibrare la parte scientifica che deve essere preponderante

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

professionalità esterne competenti per materia. Il Comitato collaborerà altresì con l'Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali della Regione Liguria. Il Comitato si avvarrà dell'apporto delle Associazioni Ambientaliste e di Protezione Animale e con Enti operanti sul territorio nazionale e/o locale, tramite consultazione. Qualora il Comitato venga a trattare materie inerenti il commercio di animali, si avvarrà della collaborazione della sezione locale dell'Associazione Italiana Settore Animali Domestici – Confesercenti. I membri del Comitato Scientifico non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza. La Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta dal Comitato.	MUNICIPIO 4: chiede l'inserimento tra i componenti del Comitato scientifico di un membro rappresentante e scelto tra i 9 municipi o IN SUBORDINE: che “la Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale in stretto raccordo con i Consiglieri Comunali ed i Consiglieri Municipali circa l'attività svolta dal Comitato	esterne competenti per materia. Il Comitato collaborerà altresì con l'Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali della Regione Liguria. Il Comitato si avvarrà dell'apporto delle Associazioni Ambientaliste e di Protezione Animale, delle Federazioni che promuovono lo studio, il miglioramento, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio zoologico e degli Enti operanti sul territorio nazionale e/o locale, tramite consultazione. Qualora il Comitato venga a trattare materie inerenti il commercio di animali, si avvarrà della collaborazione della sezione locale dell'Associazione Italiana Settore Animali Domestici – Confesercenti. Il Comitato si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e qualora sia ritenuto opportuno su argomenti di particolare interesse. La convocazione avverrà tramite la Direzione Ambiente Igiene. I membri del Comitato Scientifico non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza. La Giunta riferirà annualmente al Consiglio Comunale in stretto raccordo con i Consiglieri Comunali ed i Consiglieri Municipali circa l'attività svolta dal Comitato.
--	--	--

Commento [CM34]: Inserito su indicazione dell'Assessore per consentire l'operatività del Comitato Scientifico

Commento [RE33]: Accolta la richiesta in subordine perché si ritiene più operativo

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

ART. 8 ATTIVITÀ DEI MUNICIPI I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali: - collaborano all'individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali. - promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti alla fauna sinantropica. - acquisiscono il parere dell'Ufficio di cui sopra, in caso di effettuazione di opere pubbliche e/o private in zone in cui insistono colonie di animali in merito alle tipologie di interventi da adottarsi a tutela delle colonie. La Civica Amministrazione relaziona ogni anno ai Municipi, che ne facciano richiesta, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento nei rispettivi ambiti territoriali.		ART. 8 - ATTIVITÀ DEI MUNICIPI I Municipi con la Civica Amministrazione e con le Associazioni, ai fini della protezione e del benessere degli animali: - Collaborano all'individuazione di zone protette per le colonie feline, di aree per la sgambatura dei cani e di oasi per altri animali. - Promuovono incontri formativi in tema di educazione sui rapporti uomo/animale e sviluppano tematiche inerenti alla fauna sinantropica. - Acquisiscono il parere dell'Ufficio di cui sopra, in caso di effettuazione di opere pubbliche e/o private in zone in cui insistono colonie di animali in merito alle tipologie di interventi da adottarsi a tutela delle colonie. La Civica Amministrazione relaziona ogni anno ai Municipi, che ne facciano richiesta, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento nei rispettivi ambiti territoriali.
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

TITOLO II FAUNA DOMESTICA E D'AFFEZIONE		
ART. 9 DEFINIZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE . Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.		ART. 9 - DEFINIZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE. Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.
ART. 10 DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI. Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di: a) garantire all'animale una quotidiana,		ART. 10 - DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI. Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di: a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

sana e sufficiente alimentazione; b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa; c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati; d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole; e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente; f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; E' consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale. Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all'articolo 37, 38 e 42 del presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in		b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa; c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati; d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole; e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente; f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; È consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale. Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all'articolo 37, 38 e 42 del presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

vigore dello stesso. Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore. I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato. Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare. Se malgrado la diffida il disturbo continuasse a verificarsi, la Civica Amministrazione può ordinare il sequestro degli animali ed il loro ricovero a spese del proprietario. La Civica Amministrazione, al fine di prevenire la diffusione delle malattie e		relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore. I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato. Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare. Se malgrado la diffida il disturbo continuasse a verificarsi, la Civica Amministrazione può ordinare il sequestro degli animali ed il loro ricovero a spese del proprietario. La Civica Amministrazione, al fine di prevenire la diffusione delle malattie e malformazioni nei cani, gatti e equidi, su proposta del Comitato Scientifico di cui all'art. 7, individua gli esami e gli accertamenti sanitari necessari a evitare la trasmissione delle malattie alla prole.
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

malformazioni nei cani, gatti e equidi, su proposta del Comitato Scientifico di cui all'art. 7, individua gli esami e gli accertamenti sanitari necessari a evitare la trasmissione delle malattie alla prole. Gli accertamenti e gli esami dovranno essere effettuati negli animali di entrambi i sessi in caso di accoppiamento o fecondazione artificiale.		Gli accertamenti e gli esami dovranno essere effettuati negli animali di entrambi i sessi in caso di accoppiamento o fecondazione artificiale.
ART. 11 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Genova. In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente		ART. 11 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE Per la detenzione animali da cortile si fa riferimento all'art. 63 del Regolamento di Igiene e Suolo Abitato (RISA) nella parte che si riporta: Art. 63 RISA:omissis..... Può essere consentita la tenuta sui terrazzi soltanto di colombi viaggiatori, e, nei giardini e simili, di animali da cortile, quando l'Ufficio Comunale di Igiene riconosca che la zona, la ubicazione e i mezzi a ciò destinati siano atti allo scopo, risultino idonee le condizioni igieniche e gli animali non recano molestia al vicinato.
ART. 12 – DETENZIONE DI EQUIDI Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a		ART. 12 – DETENZIONE DI EQUIDI Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a

Commento [RE35]: Modificato dall'Ufficio Animali perché: 1) problematica già prevista ed inclusa nel Regolamento di Igiene e Suolo Abitato
2) è stata abrogata la norma di domanda alla Prefettura per i colombi viaggiatori

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche. E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta. Prescrizioni per la detenzione degli equidi: a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno. b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza. c) la pulizia della mangiatoia e della bevina deve essere effettuata almeno una volta al giorno. d) lo strato della lettiera deve essere	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di mantenere il vecchio testo con sgambatura di almeno tre ore, nonché il punto a) relativo al letame ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI: proposta di nuova formulazione relativa alla movimentazione della lettiera	disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera adeguata all'età ed alle condizioni fisiche e sanitarie del soggetto. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche. È fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta. Prescrizioni per la detenzione degli equidi: a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere movimentato con la manutenzione giornaliera della lettiera, con frequente sostituzione, sino al limite massimo di 30 cm. b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza. c) la pulizia della mangiatoia e della bevina deve essere effettuata almeno una volta al giorno. d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da
---	---	--

Commento [RE36]: Non accolto perché la dizione attuale proposta non lascia all'arbitrio del proprietario di stabilire tempi e modi di movimento fuori struttura ma pone parametri relativi all'età e alle condizioni fisiche dell'animale stesso

Commento [RE37]: Accolto miglior specificazione dell'uso e movimentazione della lettiera

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente. e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi. f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato. g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia. h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc. i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati. l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.		consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente. e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi. f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato. g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia. h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc. i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati. l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata. m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale. n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente. o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale. n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente. o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie. p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi. Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per il primo soggetto più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime: - superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.		condizioni igienico sanitarie. p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi. Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per il primo soggetto più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime: - superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale. - Misure inferiori sono consentite per: - Ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30 - Asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Misure inferiori sono consentite per: - Ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30 - Asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00 - Cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30 - Asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00. - Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL 3 Genovese che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.		- Cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30 - Asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00. - Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL 3 Genovese che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.
ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI. Ai fini del presente Regolamento si intende	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce	ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI. Ai fini del presente Regolamento si intende

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 3 Genovese, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti . Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate: a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali. b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario. E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli	Chiedono di sostituire il 1° E 2° comma con il seguente testo: “ Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani le attività rivolte alla riproduzione dei cani svolte dagli imprenditori agricoli disciplinate dalla legge 349/93 e dal D.M. 28/1/1994 sia da tutti coloro che allevano cani e gatti al fine di ricavarne un utile economico. Tutti gli allevamenti devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente per territorio” Chiedono di abrogare l'ultimo comma del nuovo articolo 13	per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento definito professionale ai sensi della Legge n. 349 del 23/08/1993 deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria esposta al pubblico. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 3 Genovese, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti. Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate: a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali. b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario. È fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli
--	---	--

Commento [RE38]: Non accolto perché si ritiene congruo il testo proposto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.		animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg. Tutti gli allevamenti che hanno meno di 5 fattrici e producono meno di 30 cuccioli all'anno sono ritenuti amatoriali e quindi assimilabili ad attività non professionale.
	GRUPPO MISTO-LEGA NORD: chiedono di aggiungere come 13 bis – Allevamenti amatoriali di uccelli: L'allevamento di uccelli da parte di persone fisiche, non titolari di partita IVA avente per oggetto la vendita di animali, iscritti alla F.O.I. Onlus ed in possesso di sigla personale di cui al Registro Nazionale Allevatori (RNA), stampigliata sull'anellino fornito annualmente dalla F.O.I. Onlus, da applicare ai pulli nei primi giorni di nascita in modo da individuarne la provenienza, sono considerati allevamenti amatoriali e quindi assimilabili ad attività non	

Commento [CM39]: Inserita definizione come da richiesta Asl

Commento [RE40]: Non accolto perché non pertinente. Non si ritiene di inserire alcuna norma che tratta l'allevamento di uccelli in quanto specie appartenente alla fauna selvatica e pertanto non di competenza del Comune.

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	professionale.	
ART. 14 -BUONA TENUTA. Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione. Il privato cittadino, deve: 1 impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata. 2 se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, entro 30 giorni dalla data della nascita. 3 in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina. 4 assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione-disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione		ART. 14 - BUONA TENUTA Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione. Il privato cittadino, deve: 1 impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata. 2 se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta all'Ufficio Animali del Comune di Genova, entro 30 giorni dalla data della nascita. 3 in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina. 4 assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione-disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti. 5 assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore. 6. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta,	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di mantenere il punto 5 con la dizione del vecchio testo con la sola previsione dell'aumento di un'ora della sgambatura per il cane variata da tre a quattro ore MUNICIPIO 9 Chiede l'aggiunta per la sgambatura di "prevedendo l'uso della museruola, per quelli di natura aggressiva e mordace"	periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti. 5 assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana adeguata all'età ed alle condizioni fisiche e sanitarie del soggetto
---	---	--

Commento [RE42]: Non accolto per le motivazione già espresse per l'art.12. Si ribadisce la differenza tra il concetto di arbitrio e quello di discrezionalità che ha dei precisi parametri.

Commento [RE43]: Non accolto perché il cane a catena è già soggetto a condizioni di sicurezza da parte del proprietario e non è necessario prevedere l'utilizzo della museruola

Commento [CM45]: Accolta proposta Asl

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale. 7. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954; 8 sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce 1 Si ritiene di difficile applicazione non prevedendo la legislazione vigente l'anagrafe felina pubblica l'obbligo di iscrivere all'anagrafe felina i gatti di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio.	6 ex 7 denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/195. 7 Ex 8 sterilizzare e iscrivere - i gatti di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio. Se ne raccomanda l'iscrizione all'anagrafe felina.
ART. 15 – CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.	Ass. Amici Mici: in un concentramento di gatti di numero superiore ai 10, i felini devono essere sterilizzati ed avere un certificato veterinario attestante lo stato di salute dei medesimi, ad esclusione dei gatti degli allevamenti. ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce	ART. 15 – CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione ove i fini primari non sono quelli della riproduzione, in numero superiore a 15 esemplari di gatti o più di 5 esemplari di cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.

Commento [CM41]: È stato tolto in quanto superato dall'introduzione del microchip

Commento [CM46]: In attesa della futura istituzione dell'anagrafe felina

Commento [RE44]: Parziale accoglimento con seguente modifica: 7) sterilizzare i gatti di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio. Se ne raccomanda l'iscrizione all'anagrafe felina

Commento [RE47]: Non accolto perché non è normato l'obbligo di sterilizzazione di felini privati che non escano dall'abitazione.

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL 3 Genovese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.	chiedono di abrogare le disposizioni dell'ultimo comma, per salvaguardare l'affidamento della vigilanza zoofila ad una pluralità di soggetti autorizzati alla vigilanza con potere di accertamento sulle condizioni di benessere nei concentramenti di animali	Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie; l'accertamento delle condizioni di benessere dello stato sanitario delle concentrazioni di animali è di competenza veterinaria.
ART. 16 - COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, alla Civica Amministrazione, di norma entro 7 giorni. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L.. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al Civico Canile che provvederà al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni.		ART. 16 – COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, alla Civica Amministrazione, di norma entro 7 giorni. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al Civico Canile che provvederà al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni. I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o

Commento [RE48]: Parziale accoglimento con modifica del nuovo testo

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico. Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura comunale preposta (per gli animali selvatici è invece competente, ai sensi della normativa vigente, la Regione Liguria) che darà apposita comunicazione del ritrovamento mediante l'affissione al Civico Albo Pretorio. Decorso i termini di pubblicazione senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato o di colui che ne abbia fatto richiesta.		non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico. Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura comunale preposta (per gli animali selvatici per i quali è competente, ai sensi della normativa vigente, la Regione Liguria non può essere autorizzata la detenzione) che darà apposita comunicazione del ritrovamento mediante l'affissione al Civico Albo Pretorio. Decorso i termini di pubblicazione senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato o di colui che ne abbia fatto richiesta. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione: a) a coloro che abbiano riportato
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione: a a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali; b a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale. Chiunque richieda l'affidamento di un animale alla Civica Amministrazione o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio del Comune di Genova, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente . La Civica Amministrazione favorisce, attraverso l'Ufficio a ciò preposto, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento.	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di inserire dopo il penultimo comma il seguente testo: “il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, da parte dei soggetti di cui all’ultimo comma del presente articolo, è oggetto di dichiarazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del D:P:R: 28 dicembre 2000 n. 445” L’Amministrazione Comunale predispone apposito modulo di autocertificazione.	condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali; b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale. Chiunque richieda l'affidamento di un animale alla Civica Amministrazione o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio del Comune di Genova, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente. Il richiedente di un animale in affido deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Civica Amministrazione favorisce, attraverso l'Ufficio a ciò preposto, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento.
ART. 17 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di applicare letteralmente l'art. 19 della Legge 681/81	ART. 17 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e

Commento [RE49]: Parziale accoglimento per l'autocertificazione dei requisiti da parte del soggetto affidatario .Non accolta la richiesta di apposito modulo di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione

Commento [RE51]: Non accolto perché il testo attuale è adeguato

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.		confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.
ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio		ART. 18 - CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio

Commento [CM50]: L'Ufficio Animali ha eliminato dal testo la parola "malgoverno" perché costituisce un illecito penale e non amministrativo

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non , fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide, è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di	MUNICIPIO 5: si chiede di mantenere l'obbligo di rimuovere le deiezioni solide e di aggiungere l'Obbligo di "pulire con acqua le deiezioni liquide"	nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune in collaborazione con i Municipi, di cui ai successivi commi. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli animali stessi. È vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che
--	---	--

Commento [RE52]: Non accolto, perché l'obbligo di rimuovere le deiezioni solide è già contenuto nel Regolamento Gestione Rifiuti (art. 47), e l'obbligo di pulire con acqua le deiezioni liquide è difficilmente applicabile, e penalizzante.

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

benessere etologico degli animali stessi. E' vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione. E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici. Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani. In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.		negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione. È vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc.) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione che potranno essere individuate preferibilmente all'interno delle aree verdi, parchi urbani e giardini pubblici. Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani. In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose. Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.		
ART. 19 - CONDUZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola. E' consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico. E' vietato l'accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di museruola se di media o grossa taglia.		ART. 19 - CONDUZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola. È consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.
Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali		Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari. È vietato detenere e consentire

Commento [CM53]: Eliminato in quanto non era chiaro dove il divieto era in vigore probabile errore di trascrizione da emendamento che indicava i Cimiteri già presente nel Regolamento dei Cimiteri. Inoltre è in atto una sperimentazione con accesso una volta al mese

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.	ASCOM: si chiede di la parola conduzione perché più specifica del concetto di divieto	l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di conduzione è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.
ART. 20 - OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.		ART. 20 - OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
ART. 21 - CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE. Possono circolare senza guinzaglio e senza		ART. 21 - CONDUZIONE DEI CANI DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE. Possono circolare senza guinzaglio e senza

Commento [RE54]: Accolto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

museruola: - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame; - i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio. La conduzione dei cani da caccia, durante l'esercizio venatorio e l'addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.		museruola: - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame; - i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.
ART. 22- CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, DIVERSAMENTE ABILI Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.		ART. 22- CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, DIVERSAMENTE ABILI Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono applicabili per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.
ART. 23 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non		ART. 23 - DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non

Commento [CM55]: Tolto in quanto la conduzione dei cani da caccia è soggetta a specifiche norme nazionali e regionali che non sono soggette all'esclusiva vigilanza dell'ex Provincia come indicato

Commento [CM56]: È stato modificato il termine non operanti in non applicabili in quanto più corretto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento. ART. 24 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.		accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento. ART. 24 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.
ART. 25 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI Fatte salve le norme vigenti in tema di		ART. 25 - DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI Fatte salve le norme vigenti in tema di

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare: a) l'areazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati . Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.		trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare: a) l'areazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto. E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di integrare il dispositivo del comma 3 prevedendo il divieto di alimentare le nutrie e gli ungulati (cinghiale	ART. 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto. È consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua. È vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani, nutrie e

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

E' vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastri (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private. La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.	capriolo e daino) per evitare che a causa dell'alimentazione artificiale si creino problemi di sicurezza a causa dell'avvicinamento di caprioli e daini ad aree urbane.	ungulati ivi compresa la famiglia dei suidi (cinghiali o incroci con suidi domestici), in aree sia pubbliche sia private. La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.
ART. 27 - CATTURA CANI IN LUOGHI PUBBLICI Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. : a) i cani vaganti sul territorio comunale; b) i cani inselvatichiti o randagi; I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero. Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che		ART. 27 - CATTURA CANI IN LUOGHI PUBBLICI Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L.: a) i cani vaganti sul territorio comunale; b) i cani inselvatichiti o randagi; I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero. Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo degli Enti territorialmente competenti e del Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di protezione animale che peraltro potranno operare

Commento [RE57]: Parziale accoglimento, con modifica del testo il termine poligastro già modificato vedi note art. 1

Legenda: **Le parti evidenziate in giallo** si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; **le parti evidenziate in azzurro** si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo. Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.S.L. e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.		secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo. Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.S.L.
ART. 28 - AREE DI PROTEZIONE La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura. Tali aree e/o spazi di protezione, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi. La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali	Ass. Amici del Cane: si richiede di disincentivare gli abbandoni dei gatti domestici che incrementano il randagismo felino	ART. 28 - AREE DI PROTEZIONE La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura. Tali aree e/o spazi di protezione, oltre a centri e locali per degenza e cura, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi. La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione: "Oasi Felina" o

Commento [CM58]: Eliminati riferimenti a Provincia e indicato enti territoriali competenti vista l'incertezza della suddivisione di compiti tra Regione e Città Metropolitana

Commento [RE59]: Non accolto perché l'abbandono è reato penale e come tale non soggetto a regolamentazione amministrativa

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

ivi stanziati. I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali. Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie. Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.		altra individuazione specifica. I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali. Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie. Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.		In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.
ART. 29 - PROTEZIONE DEI GATTI I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat". Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi. Si definisce oasi felina un'area inserita nell'habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da	Ass. Gattofile Genovesi: chiede per l'oasi di via Copernico dall'Associazione gestita la luce e l'apposizione di cartello che obblighi alla museruola e al guinzaglio i cani condotti nel	ART. 29 - PROTEZIONE DEI GATTI I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat". Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi. Si definisce oasi felina un'area inserita nell'habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo. Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal P.U.C. “diversi dagli edifici” con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite. Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico-utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.	parcheggio limitrofo; chiede l'obbligo di microchip sui gatti privati e la banca dati come per i cani	nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo. Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal P.U.C. “diversi dagli edifici” con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura della Civica Amministrazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite. Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico-utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici. È fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia
--	--	---

Commento [RE61]: Non accolto perché problematica specifica riferita a situazione circoscritta e non generalizzata; per i microchip vedasi art. 15 concentrazione di animali

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

E' fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. E' fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria. La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi. La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani. La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non più seguite (in caso di decesso della gattara), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà economica.		Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. È fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria. La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi. La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani. La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non più seguite (in caso di decesso e/o impedimento permanente dell'operatore zoofilo volontario conduttore della colonia), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà economica.
ART. 30 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE La Civica Amministrazione e i Municipi		ART. 30 - AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE La Civica Amministrazione e i Municipi

Commento [CM60]: Sostituzione con dicitura più tecnica

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale. A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi. La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna: - la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di		promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale. A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi. La Civica Amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta alla gestione della fauna: - la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro; - forme di collaborazione con medici veterinari per offrire opportuni
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

produzione e lavoro; - forme di collaborazione con medici veterinari per offrire opportuni interventi terapeutici e/o di assistenza veterinaria e sanitaria agli animali d'affezione detenuti e/o curati da persone appartenenti a fasce sociali disagiate; - forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all'educazione sull'etologia animale, per l'attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione (televisione e/o radio locali) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni; - l'informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.		interventi terapeutici e/o di assistenza veterinaria e sanitaria agli animali d'affezione detenuti e/o curati da persone appartenenti a fasce sociali disagiate; - forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all'educazione sull'etologia animale, per l'attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione (televisione e/o radio locali) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni; l'informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.
ART. 31 - FUNZIONE E GESTIONE		ART. 31 - FUNZIONE E GESTIONE

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI RIFUGIO La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n° 320/1954, dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente Regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli animali d'affezione abbandonati e/o sequestrati nel territorio del Comune di Genova. La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.S.L. per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente. I Medici - Veterinari della A.S.L. provvedono al controllo degli animali morsicatori e alla profilassi dei cani ricoverati nel canile sanitario. Terminata la profilassi, comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di zoonosi gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio.	ASS. BUONCANILE e ASS. AVDA (Associazione Volontari Diritti Animali) chiedono una miglior	DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI RIFUGIO La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n° 320/1954, dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente Regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli animali d'affezione abbandonati e/o sequestrati nel territorio del Comune di Genova. La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.S.L. per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente. I Medici - Veterinari della A.S.L. provvedono al controllo degli animali morsicatori e alla profilassi dei cani ricoverati nel canile sanitario. Terminata la profilassi, comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di zoonosi gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio. La Civica Amministrazione si impegna ad agevolare la presenza delle associazioni di
---	---	---

Commento [CM62]: Accolto e successivamente modificato con testo evidenziato in azzurro

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni elaborate dal Comitato Scientifico di cui al presente Regolamento previo parere del Gestore del Canile Municipale e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale .	specificazione, tutela e dettaglio sulla presenza delle Associazioni di Volontariato all'interno del Civico Canile ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di aggiungere al comma 5 “ la C.A. si impegna ad agevolare la presenza delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale” le parole: e delle associazioni nazionali di protezione animale E di sostituire in toto il comma 6 con il seguente testo: “L’attività di volontariato all’interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni elaborate dal Comitato scientifico di cui al presente Regolamento previo parere del gestore del canile municipale, delle associazioni di volontariato di protezione animale e/o iscritte nell’apposito registro regionale del terzo settore e delle associazioni nazionali di protezione animale.	volontariato iscritte nel registro regionale all'interno delle strutture pubbliche e contestualmente a tutelare i diritti delle stesse e di ogni singolo volontario. La Civica Amministrazione valuta la presenza delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'apposito registro regionale del terzo settore e delle associazioni nazionali di protezione animale nelle strutture pubbliche ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni elaborate dal Comitato Scientifico di cui al presente Regolamento previo parere non vincolante del Gestore del Canile Municipale e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale. Tali disposizioni saranno contenute in un protocollo d'intesa che dovrà essere sottoscritto dal Comune, Gestore del canile municipale e dalle associazioni di volontariato di protezione animale iscritte al registro regionale interessate a svolgere attività di volontariato presso le strutture di ricovero pubbliche.
ART.32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali		ART.32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il

Commento [RE63]: Non accoglimento e sostituzione del testo come evidenziato da parte dell’Ufficio Animali

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari. La Civica Amministrazione può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale. La Civica Amministrazione favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.	ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di integrare il comma 2 inserendo la parola “e/o Associazioni”	servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati. Le Associazioni iscritte nell'apposito registro regionale di Terzo Settore e/o Enti e/o Associazioni di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari. La Civica Amministrazione può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale. La Civica Amministrazione favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.
ART. 33 - INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative alla rete di emergenza veterinaria e al suo funzionamento viene istituito, a cura dell'Ufficio comunale preposto, un numero verde che fornirà le indicazioni relative ai	MUNICIPIO 2: chiede che venga mantenuto il testo del vecchio Regolamento in quanto descrive in modo più dettagliato la gestione dell'informazione alla cittadinanza	ART. 33 - INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relative all'esecuzione del presente Regolamento e della normativa in vigore relativa alla corretta gestione degli animali, la Civica Amministrazione attiva le proprie strutture

Commento [CM65]: Aggiunto in coerenza con modifiche art. 6 su Terzo settore

Commento [RE64]: Accolto

Commento [RE66]: Non accolto, perché quanto richiesto presuppone l'utilizzo di mezzi tecnici attualmente non disponibili

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

numeri telefonici e agli indirizzi dei vari poli di emergenza veterinaria accessibili, gli orari di apertura degli stessi nonché le eventuali indicazioni che si reputassero necessarie. Viene inoltre istituito e gestito, a cura dell'Ufficio Comunale competente, un sito WEB che permetta ai cittadini di interagire con la C.A. in relazione al rapporto uomo/animale ed alle problematiche ad esso connesse.		coinvolte e in collaborazione con i soggetti interessati, sia pubblici sia privati, promuove campagne informative con adeguati mezzi divulgativi.
ART.34 - CENTRI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI La Civica Amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati. Le attività mediche e sanitarie devono essere svolte da medici veterinari. Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti.		ART.34 - CENTRI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI La Civica Amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale iscritte nell'apposito registro regionale di Terzo Settore, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati. Le attività mediche e sanitarie devono essere svolte da medici veterinari. Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti.

Commento [CM67]: Riformulato in previsione di progetti di divulgazione che utilizzino nuovi strumenti divulgativi

Commento [CM68]: Aggiunto in coerenza con modifiche art. 6 vedi anche art. 32

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

TITOLO III STRUTTURE PRIVATE		
ART. 35 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente. Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.		ART. 35 - STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente. Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.
ART. 36 - TOELETTATURE PER ANIMALI Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria. I locali utilizzati devono essere		ART. 36 - TOELETTATURE PER ANIMALI Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria. I locali utilizzati devono essere

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura. Analogamente le toelettature “fai da te” e le toelettature “self-service”, ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.		direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura. Analogamente le toelettature “fai da te” e le toelettature “self-service”, ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.
ART. 37 - VENDITA ANIMALI VIVI Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai		ART. 37 - VENDITA ANIMALI VIVI (misure gabbie in Allegato) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai

Commento [CM75]: Misure inserite in allegato per consentire agilità di lettura ed eventuali modifiche in conseguenza di variazioni di legge

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

minori di anni 18. I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti. Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi. Sostenere l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico. GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni: taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda; taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco-coda; taglia grande, superiori a 25 cm;		minori di anni 18. I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti. Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi. Sostenere l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico. I requisiti sono definiti nell'Allegato I del presente Regolamento.
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Taglia piccola: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: em 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: em 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di em 30. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli.		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm. 30. Taglia media: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli. Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm. 30. Taglia grande: Gabbia per riproduzione e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 65 per 75 per 150 di altezza, può ospitare un solo esemplare, per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori pe consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni: Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino. Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai: — Fringillidi; — Ploceidi; — Indigeni ed Esotici; - Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari; Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”; Trasportino Singolo: — Taglia piccola (massimo cm 16 tra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10 — Taglia media (massimo cm 25 tra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm 12,5. Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Densità: — Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 emq cadauno); — Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 emq cadauno) Note speciali per Pappagalli e Ondulati Trasportino Singolo: — Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm 50; Trasportino doppio: — Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9. — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm 12. — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm 12. — Taglia (lunghezza) compresa tra cm		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

36 e 50: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm 50; — Taglia (lunghezza) superiore a 50 cm: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre alti di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale. Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino. Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all'art. 7 sentite le associazioni di categorie (FOI).		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

TERRARI PER SERPENTI: Scavatori: Lunghezza dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza $\frac{1}{2}$ dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo. Terrestri e semi acquatici: Lunghezza $\frac{3}{4}$ dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza $\frac{1}{2}$ dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm. Arborei: Lunghezza dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm TERRARI PER SAURI: altezza larghezza lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro. TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno. Per tartarughe inferiori ai 6 cm: Vasca 60 x 40 max 15 tartarughe		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Vasca 90 x 40 - 30 tartarughe GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale, e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento; se si tratta di animale selvatico catturato in	AISAD - Confesercenti Si chiede di sostituire l'obbligo di cartellini identificativi con un libro/registro per praticità e per evitare che l'animale stesso (ad es. volatile) possa distruggere quanto affisso sulla gabbia ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di mantenere il vecchio testo relativamente all'acquisto responsabile e all'apposizione di cartellini identificativi	Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile deve essere detenuto all'interno del negozio, in luogo ben visibile, un libro/ raccoglitore dove siano indicate tutte le specie animali detenute all'interno dell'attività commerciale e nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale, lo stato di origine e le modalità di alimentazione/cura. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento; nel caso di animale selvatico catturato in natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato. Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale/area di vendita ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati. È altresì vietato esporre femmine gravide e/o femmine con cuccioli, esclusi pesci e roditori.
---	--	--

Commento [RE69]: Accolto

Commento [RE70]: Non accolto perché la tenuta di un libro / raccoglitore e le altre disposizioni previste risultano già adeguate alla tracciabilità degli animali in vendita

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato. Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale/area di vendita ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati. E' altresì vietato esporre femmine gravide e/o femmine con cuccioli, esclusi pesci e roditori. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 4, è inoltre vietato: a) esporre animali all'esterno dei negozi. b) detenere animali legati con corde, catene o qualsiasi altro materiale o sistema che possa essere utilizzato per il contenimento degli stessi. c) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (insetti esclusi), alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale. d) la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti artificiali. e) la vendita di animali, appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria;	GRUPPO MISTO – LEGA NORD Aggiungere al punto d: la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti artificiali “ad eccezione di quelli	Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 4, è inoltre vietato: a) esporre animali all'esterno dei negozi. b) detenere animali legati con corde, catene o qualsiasi altro materiale o sistema che possa essere utilizzato per il contenimento degli stessi. c) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (insetti esclusi), alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale. d) la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti
--	---	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

f) la vendita e/o cessione di cani e gatti sprovvisti di copertura vaccinale, consona all'età, per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti g) la vendita e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 2 mesi. Inoltre dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni: a all'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso. b) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne	alimentati con coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzati per sopperire alle carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale di cui all'4 lettera 11" AISAD – Confesercenti Si chiede di permettere l'imbeccamento dei Psittacidae da parte dell' acquirente per il legame particolare che viene a definirsi MUNICIPIO 2: chiede la ragione del permettere l'imbeccamento dei Psittacidae da parte dell' acquirente	artificiali. e) la vendita di animali, appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria ad eccezione degli Psittacidae per cui può essere consentita la consegna all'acquirente, opportunamente reso edotto e monitorato, per l'imprinting derivante dall'imbecco effettuato dal proprietario anziché dall'allevatore; f) la vendita e/o cessione di cani e gatti sprovvisti di copertura vaccinale, consona all'età, per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti. g) la vendita e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 2 mesi. Inoltre dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni: a) all'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle
---	---	--

- Commento [RE71]:** Non si rileva in quanto la casistica è già prevista dall'art. 4 punto 11
- Commento [RE72]:** La deroga per lo svezzamento degli Psittacidae è stata inserita per favorire l'imprinting con il nuovo proprietario derivante dalla nutrizione
- Commento [RE73]:** Vedi motivazioni commenti n. 72

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

all'esercizio commerciale. c) Durante la chiusura anche infrasettimanale devono essere assicurate le condizioni di benessere degli animali, la somministrazione di cibo, acqua fresca e in quantità sufficiente, nonché la giusta illuminazione. d) Le deiezioni dovranno essere subito asportate, salvo per animali di piccola taglia la cui deiezione avviene in modo costante nell'arco della giornata; per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia. e) l'esposizione degli animali al pubblico dovrà avvenire in modo tale da prevenire incidenti alle persone, indicando quando necessario, con tabelle o altri sistemi intuitivamente intelligibili, la potenziale pericolosità degli stessi. f) all'interno dell'esercizio commerciale deve essere garantita disponibilità di acqua corrente potabile per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia delle strutture e delle attrezzature di contenimento. g) agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, box o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari	AISAD CONFESERCENTI chiedono sostituzione di subito asportate con alle esigenze della clientela per evitare di interrompere il dialogo col cliente per le operazioni di pulizia che saranno comunque immediatamente eseguite appena concluso il rapporto col cliente	attitudini dello stesso. b) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne all'esercizio commerciale. c) Durante la chiusura anche infrasettimanale devono essere assicurate le condizioni di benessere degli animali, la somministrazione di cibo, acqua fresca e in quantità sufficiente, nonché la giusta illuminazione. d) Le deiezioni dovranno essere asportate in modo costante e compatibilmente alle esigenze della clientela con il regolare svolgimento delle attività, per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia. e) l'esposizione degli animali al pubblico dovrà avvenire in modo tale da prevenire incidenti alle persone, indicando quando necessario, con tabelle o altri sistemi intuitivamente intelligibili, la potenziale pericolosità degli stessi. f) all'interno dell'esercizio commerciale deve essere garantita disponibilità di acqua corrente potabile per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia delle strutture e delle attrezzature di contenimento. g) agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di
---	--	--

Commento [CM76]: Accolto nella sostanza ma riformulato con testo meglio espresso

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

risultati ammalati. E' altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A. S. L. ai sensi della vigente normativa regionale. Tale registro è d'obbligo solo ed esclusivamente per chi detiene cani e animali rientranti nella normativa CITES. Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente a cani, gatti e animali rientranti nella normativa CITES e agli animali selvatici legalmente catturati in natura ma non disciplinati dalla Convenzione CITES e dalla L.R. 25/90 e s.m.i. All'atto dell'acquisto per la vendita e comunque entro 24 ore dalla consegna dell'animale, il titolare della struttura, o altra persona dallo stesso appositamente delegata , dovrà annotare sul registro di carico e scarico : a) la legittima provenienza dell'animale con riferimento alla documentazione commerciale;		adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, box o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari risultati ammalati. È altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A. S. L. ai sensi della vigente normativa regionale. Tale registro è d'obbligo solo ed esclusivamente per chi detiene cani e animali rientranti nella normativa CITES. Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente a cani, gatti e animali rientranti nella normativa CITES e agli animali selvatici legalmente catturati in natura ma non disciplinati dalla Convenzione CITES e dalla L.R. 25/90 e s.m.i. All'atto dell'acquisto per la vendita e comunque entro 24 ore dalla consegna dell'animale, il titolare della struttura, o altra persona dallo stesso appositamente delegata, dovrà annotare sul registro di carico e scarico: a) la legittima provenienza dell'animale con riferimento alla documentazione
--	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

in particolare dovrà essere indicato la denominazione completa dell'allevamento e/o del cedente, la specie (nome scientifico e comune), il numero, il sesso e la data di acquisto, la data di effettivo carico nella struttura commerciale. b) lo stato segnaletico dell'animale corredato, per gli animali della specie canina, del codice di iscrizione anagrafica, nonché, per gli altri animali degli eventuali anelli o contrassegni o altro metodo di identificazione previsto dalle normative vigenti. c) all'atto della vendita e/o della cessione di cani, gatti e animali rientranti nella normativa Cites a qualsiasi titolo effettuata il registro deve essere compilato immediatamente e comunque prima che l'animale sia ceduto o si allontani dai locali del venditore. Nel registro di carico o scarico sotto la voce "destinazione" dovranno essere indicati, nel rispetto della normativa vigente, le generalità complete dell'acquirente, rilevate da un documento di identità ai sensi della normativa vigente nonché l'esatta località, dichiarata dall'acquirente, dove sarà detenuto l'animale. d) entro 24 ore dovranno essere annotati gli		commerciale; in particolare dovrà essere indicato la denominazione completa dell'allevamento e/o del cedente, la specie (nome scientifico e comune), il numero, il sesso e la data di acquisto, la data di effettivo carico nella struttura commerciale. b) lo stato segnaletico dell'animale corredato, per gli animali della specie canina, del codice di iscrizione anagrafica, nonché, per gli altri animali degli eventuali anelli o contrassegni o altro metodo di identificazione previsto dalle normative vigenti. c) all'atto della vendita e/o della cessione di cani, gatti e animali rientranti nella normativa Cites a qualsiasi titolo effettuata il registro deve essere compilato immediatamente e comunque prima che l'animale sia ceduto o si allontani dai locali del venditore. Nel registro di carico o scarico sotto la voce "destinazione" dovranno essere indicati, nel rispetto della normativa vigente, le generalità complete dell'acquirente, rilevate da un documento di identità ai sensi della normativa vigente nonché l'esatta località, dichiarata dall'acquirente, dove sarà detenuto l'animale. d) entro 24 ore dovranno essere annotati gli animali morti e le relative cause.
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

animali morti e le relative cause. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare, recante la data non anteriore a 30 gg. . Lo stesso dovrà essere compilato da un Medico Veterinario. Il titolare dell'esercizio commerciale o, in sua assenza, il conduttore deve, se richiesto dagli organi di vigilanza, esibire le autorizzazioni afferenti l'attività commerciale, il registro di carico/scarico, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all'attività commerciale. In caso di cessazione dell'attività, i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.	GRUPPO MISTO – LEGA NORD Relativamente alle dimensioni dei ricoveri per vendita animali vivi (contenute nell'ALLEGATO I) si chiede di aggiungere: “Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le	Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare, recante la data non anteriore a 30 gg. Lo stesso dovrà essere compilato da un Medico Veterinario. Il titolare dell'esercizio commerciale o, in sua assenza, il conduttore deve, se richiesto dagli organi di vigilanza, esibire le autorizzazioni afferenti l'attività commerciale, il registro di carico/scarico, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all'attività commerciale. In caso di cessazione dell'attività, i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all'Ufficio Animali del Comune di Genova.
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

	<u>previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI e altresì consentire l'utilizzo delle gabbie di dimensioni inferiori nei locali di allevamento degli allevatori amatoriali, limitatamente nel periodo settembre/gennaio e nelle ore diurne, al fine di abituare i soggetti destinati alle manifestazioni ornitologiche nonché ai soggetti ammalati ed in cura al fine di evitare dispendio di energie.</u>	
ART. 38 - VENDITA E/O ALLEVAMENTO ANIMALI ESOTICI Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 37. La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute		ART. 38 - VENDITA E/O ALLEVAMENTO ANIMALI ESOTICI Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 37. La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le

Commento [RE74]: Non accolto. Si respinge quanto richiesto (deroga per gabbie di dimensioni inferiori in periodo lungo) perché vanno distinte le gabbie da stabulazione permanente dalle gabbie da stabulazione temporanea; anzi si ritiene di aggiungere al testo nell'art. 39 "le misure inferiori delle gabbie da stabulazione temporanea sono consentite intendendosi per temporaneo un trasporto e una mostra con permanenza non superiore a due giorni"

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni. In caso di cessazione dell'attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.		eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni. In caso di cessazione dell'attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all'Ufficio Animali del Comune di Genova.
ART.39 - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI, CIRCHI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L. , a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall' A.SL, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.	GRUPPO MISTO – LEGA NORD Ai primi due commi si chiede di aggiungere: Nelle manifestazioni ornitologiche, organizzate da associazioni senza fini di lucro ed aderenti a COM/FOI Onlus, debitamente inserite nel calendario annuale emanato dalla F.O.I. Onlus, è ammessa la vendita occasionale e lo scambio, non rientrante quindi nell'attività commerciale, limitatamente da parte degli allevatori amatoriali partecipante alla manifestazione concorsistica ed elencati su apposito modulo predisposto da parte dell'associazione organizzatrice	ART.39 - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI, CIRCHI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L., a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall' A.SL, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima. L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente

Commento [RE77]: Non accolto. Si precisa che l'emendamento proposto è ritenuto superato dalla vigente normativa in materia di commercio (L. 114/98 e L.R. 1/2007) le cui disposizioni non riguardano le attività di vendita effettuate durante il periodo di fiere /mostre debitamente autorizzate.

N.B. L'argomentazione richiesta nell'art. 39 può essere inserita come esclusiva prescrizione sanitaria nell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio Animali del Comune per le fiere o mostre di volatili o animali zootecnici prevedendo che tutti gli animali debbano avere un certificato di buona salute, per evitare che un movimento di animali possa coincidere con un movimento di virus

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla C.C.I.A.A. , nonché in possesso di partita IVA. Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno quindi essere assicurate: - a temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna; - b riparo idoneo dal vento; - c riparo idoneo da pioggia, grandine, neve; - d areazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione; - e supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza; - f supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza; Presso l'esercizio commerciale ambulante		a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla C.C.I.A.A., nonché in possesso di partita IVA. Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno quindi essere assicurate: - a temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna; - b riparo idoneo dal vento; - c riparo idoneo da pioggia, grandine, neve; - d areazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione; - e supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza; - f supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza; Presso l'esercizio commerciale ambulante deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisiologiche degli animali commercializzati e,
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisiologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale		comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato. Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

continente e nazione è stato legalmente prelevato. Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, dell'Ordinanza del Sindaco n.32 del 7/2/2006 oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque	GRUPPO MISTO – LEGA NORD Relativamente alle dimensioni dei ricoveri per vendita animali vivi (contenute nell'ALLEGATO I) si chiede di aggiungere: “Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti	individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, dell'Ordinanza del Sindaco n.32 del 7/2/2006 oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento. Per mostre, fiere, esposizioni e serragli si applicano le disposizioni previste all'art. 37 in materia di dimensioni delle gabbie e dei box, nonché i divieti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g e le prescrizioni di cui alle lettere c, d, e. Le misure inferiori delle gabbie da stabulazione temporanea sono consentite
--	--	---

Commento [RE78]: Non accolto. Si respinge quanto richiesto (deroga per gabbie di dimensioni inferiori in periodo lungo) perché vanno distinte le gabbie da stabulazione permanente dalle gabbie da stabulazione temporanea; anzi si ritiene di aggiungere al testo “le misure inferiori delle gabbie da stabulazione temporanea sono consentite intendendosi per temporaneo un trasporto e una mostra con permanenza non superiore a due giorni”

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento. Per mostre, fiere, esposizioni e serragli si applicano le disposizioni previste all'art. 37 in materia di dimensioni delle gabbie e dei box, nonché i divieti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g e le prescrizioni di cui alle lettere c, d, e.	<u>previsti dalla COM/FOI e altresì consentire l'utilizzo delle gabbie di dimensioni inferiori nei locali di allevamento degli allevatori amatoriali, limitatamente nel periodo settembre/gennaio e nelle ore diurne, al fine di abituare i soggetti destinati alle manifestazioni ornitologiche nonché ai soggetti ammalati ed in cura al fine di evitare dispendio di energie.</u>	<u>intendendosi per temporaneo un trasporto e una mostra con permanenza non superiore a due giorni.</u>
ART.40 - COMMERCIALIZZAZIONE DI CROSTACEI VIVI AD USO ALIMENTARE I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche. Dimensione e caratteristiche degli acquari : a Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. b Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui		ART.40 - COMMERCIALIZZAZIONE DI CROSTACEI VIVI AD USO ALIMENTARE I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche. Dimensione e caratteristiche degli acquari: a) Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. b) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Divieti Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di: a lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso. b conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua. e La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi	Ass. UNA: richiesta di commercializzazione di crostacei esclusivamente surgelati Ass. ZAMPATESA: inserire il divieto di cucinare gli animali vivi	devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Divieti Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di: a) lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio a contatto diretto, senza eventuale separazione (teli o materiale idoneo) e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso. b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua. c) Cucinare o bollire vivi gli animali che devono essere uccisi primi della cottura. Il metodo di uccisione deve evitare
--	---	--

Commento [RE79]: Non accolto, perché l'animale surgelato non necessariamente è stato ucciso prima della cottura

Commento [CM80]: Nota inserita su acquisizione parere Asl

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.		inutili sofferenze all'animale. La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente al di fuori dalla vista di soggetti terzi.
ART. 41 - FAUNA SELVATICA Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o		ART. 41 - FAUNA SELVATICA Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 e s.m.i. l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili. Analogamente gli interventi di rifacimento

Commento [CM81]: Accolto perché in linea con quanto scritto sull'argomento dal Centro Benessere dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia

Commento [CM82]: Riformulato perché si sottolinea e si privilegia maggiormente il concetto dell'essere la macellazione operazione che non consente la vista e/o la partecipazione di soggetti terzi

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

per esigenze fitosanitarie non rinviabili. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Diritti Animali del Comune.		di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Animali del Comune.
ART. 41 - FAUNA SELVATICA Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio		ART. 41 - FAUNA SELVATICA Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 e s.m.i. l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Diritti Animali del Comune.	LIPU: propone l'inserimento del termine "obbligatoria" dopo la parola richiesta all'U.D.A. del Comune. Propone anche un Coordinamento relativo alla fauna selvatica ospitata sul territorio comunale, e offre consulenza nell'informazione ai cittadini	pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili. Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta all'Ufficio Animali del Comune.
TITOLO V FAUNA ESOTICA		.
ART. 42 - DETENZIONE DI FAUNA ESOTICA La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i. , ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.		ART. 42 - DETENZIONE DI FAUNA ESOTICA (misure gabbie in Allegato) La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i., ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento. Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che

Commento [RE83]: Non accolto nella specifica delle norme del Regolamento Comunale, pur contenendo una proposta interessante

Commento [CM84]: Misure inserite in allegato per consentire agilità di lettura ed eventuali modifiche in conseguenza di variazioni di legge

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti tenendo conto delle seguenti indicazioni: Terrari per Serpenti: Scavatori Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo. Terrestri e semiacquatici: Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale. Arborei: Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm. Terrari per Sauri: Lunghezza doppia rispetto all'animale, larghezza ed altezza pari all'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché		pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti tenendo conto delle indicazioni riportate in allegato II.
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro. Terrari per Testuggini / Tartarughe: tartarughe di terra 2 esemplari per terrario 5 volte la lunghezza 2 volte la larghezza del soggetto più grande. Per tartarughe inferiori ai 6 cm Vasea 60x40 max 15 tartarughe Vasea 90x40 30 tartarughe Gabbie/Contenitori per Mammiferi strutture per piccoli mammiferi (erici- topi-gerbilli,etc.) 46x29x22 per 6 esemplari 58x31x22 per 10 esemplari 71x46x31 per 30 esemplari strutture per mammiferi e logomorfi di media dimensione (conigli-cavie-furetti- chinchilla) 58x38x31 per 2 esemplari 70x47x37 per 4 esemplari 95x57x46 per 6 esemplari.” Dovranno in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri minimi: GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni: taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

becco—coda; taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco—coda; tagli grande, superiori a 25 cm; Taglia piccola: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

di n. 14 uccelli; Gabbia per singolo soggetto o per copia, dimensioni minime: cm. 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30. Taglia media: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli. Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli. Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm. 30. Taglia grande: Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza, può ospitare sino a due uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori pe consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni: Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino.		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai: — Fringillidi; — Ploceidi; — Indigeni ed Esotici; — Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari; Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”; Trasportino Singolo: — Taglia piccola (massimo cm 16 tra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10 — Taglia media (massimo cm 25 tra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm 12,5. Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo. Densità: — Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno); — Taglia media (massimo 25 cm fra		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 emq cadauno) Note speciali per Pappagalli e Ondulati Trasportino Singolo: — Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm 9; — Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

ospitato, altezza em 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a em 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai em 50; Trasportino doppio: — Taglia (lunghezza) fino a em 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza em 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9. — Taglia (lunghezza) compresa tra em 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza em 12. — Taglia (lunghezza) compresa tra em 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza em 12. — Taglia (lunghezza) compresa tra em 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno 2 cm superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza em 12. La dimensione per il		
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm 50; — Taglia (lunghezza) superiore a 50 cm: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre alti di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale. Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino. Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all'art. 7 sentite le associazioni di categorie (FOI) Taglia grande: VOLIERE/GABBIE: altezza larghezza		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

lunghezza almeno doppia rispetto all'apertura alare del volatile; dimensioni aumentate del 50%, per ogni esemplare detenuto oltre il primo, purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro. TERRARI PER SERPENTI: Scavatori: Lunghezza dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza $\frac{1}{2}$ dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo. Terrestri e semi acquatici: Lunghezza $\frac{3}{4}$ dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza $\frac{1}{2}$ dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm. Arborei: Lunghezza dell'animale, larghezza $\frac{1}{3}$ dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm. TERRARI PER SAURI: altezza- larghezza- lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro. TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE: i terrari		
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno. Per tartarughe inferiori ai 6 cm: Vasea 60 x 40 max 15 tartarughe Vasea 90 x 40 30 tartarughe GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI: la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda. ACQUARI/VASCHE PER PESCI: è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasea o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.		
ART. 43 - TARTARUGHE ACQUATICHE E' fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Genova - Direzione Ambiente – Ufficio		ART. 43 - TARTARUGHE ACQUATICHE È fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Genova - Direzione Ambiente – Ufficio

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Tutela Animali. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente. Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale. E' consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1) ed unitamente ad un foglio informativo	AISAD e Confesercenti Chiede di integrare l'ultimo capoverso con "E' consentita la vendita delle tartarughe acquatiche SOLO CON LA CONTESTUALE CONSEGNA ALL'ACQUIRENTE DEL MODELLO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO ANIMALI, IL QUALE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO ENTRO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE	Animali. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente. Il Comune promuoverà campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale. È consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1) solo con la contestuale consegna all'acquirente del modello predisposto dall'Ufficio Animali, il quale dovrà essere predisposto entro l'entrata in vigore del presente Regolamento unitamente ad un
--	---	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.	REGOLAMENTO”	foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.
ART. 44 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE L’Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private. Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell’ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.		ART. 44 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE L’Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private. Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell’ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre
TITOLO VI FAUNA CRITICA		
ART. 45 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA Var. domestica E’ vietato alimentare i colombi in aree		ART. 45 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA Var. domestica

Commento [CM85]: Accolto

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

pubbliche e private. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi: - pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche; - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali. Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.		È vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi: - pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche; - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali. Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

La Civica Amministrazione potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi. Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria, individuate anche in collaborazione con i Municipi.		attrezzate debbono essere mantenute pulite. La Civica Amministrazione potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi. Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria, individuate anche in collaborazione con i Municipi.
ART. 46 - POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI E/O ALTRI SPECIE CRITICHE L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi. Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni , sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di		ART. 46 - POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI E/O ALTRI SPECIE CRITICHE L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi. Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale. Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni. E' fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali: - posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione; - buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura; - pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze. E' fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con		situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale. Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni. È fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio. I soggetti pubblici o privati proprietari di immobili hanno l'obbligo, prioritariamente, di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali: - posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione; - buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura; - pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi, spazi verdi e/o giardini e terrazze. È fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte
---	--	---

Commento [CM86]: Accolti emendamenti proposti ndall'Ufficio Animali per rendere maggiormente efficacigli interventi e le sinergie tra i vari soggetti coinvolti

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici . Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco. Negli interventi edilizi (demolizioni e scavi) compresi quelli di rottura suolo, deve essere verificata con il competente Ufficio Comunale la necessità di derattizzazione dei luoghi preventiva e successiva, attraverso la presentazione di un piano formulato da Ditta del Settore. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (<i>Aedes albopictus</i>), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E' obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di		specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili e le relative aree pertinenziali di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici. Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco. Negli interventi edilizi (demolizioni, scavi, manutenzioni straordinarie e ponteggiature) compresi quelli di rottura suolo, è necessaria la derattizzazione dei luoghi preventiva e per tutta la durata dei lavori, dandone comunicazione al competente Ufficio comunale. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (<i>Aedes albopictus</i>), ogni cittadino è tenuto periodicamente (7-10 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e qualsiasi contenitore di acqua stagnante. È obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei
--	--	--

Commento [CM87]: Accolti emendamenti proposti ndall'Ufficio Animali

Commento [CM88]: Accolti emendamenti proposti ndall'Ufficio Animali

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

acque stagnanti E' fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante. E' fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.		serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti. È fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante. È fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati. Al fine di limitare il proliferare dei culicidi è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente trattamenti larvicidi biologici o, in alternativa, a scarso o nullo impatto su specie non-target. È vietato l'utilizzo di trattamenti adulticidi salvo situazioni eccezionali per le quali verrà emessa specifica autorizzazione da parte della ASL o degli Uffici Civici competenti.
TITOLO VII NORME FINALI		
ART. 47 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO Fatto salvo quanto previsto dalla Legge		ART. 47 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO Fatto salvo quanto previsto dalla Legge

Commento [CM89]: Accolti emendamenti proposti ndall'Ufficio Animali

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti. Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti		Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti. Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile . Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc). Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità . Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) , sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.		carreggiata, ove possibile. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc.). Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. È consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente competente, il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati.
--	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

E'consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chirotteri. Il Comune insieme ad altri Enti scientifici potrà redigere un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.		Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chirotteri. Il Comune insieme ad altri Enti scientifici potrà redigere un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.
ART. 48 - INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI La Civica Amministrazione promuove azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l'affido di animali, che altrimenti vivrebbero comunque in stato di cattività.		ART. 48 - INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI La Civica Amministrazione promuove azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l'affido di animali, che altrimenti vivrebbero comunque in stato di cattività.
ART. 49 – VIGILANZA		ART. 49 – VIGILANZA

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Sono incaricati dei controlli sull’osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell’ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.		Sono incaricati dei controlli sull’osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell’ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.			
ART. 50 – SANZIONI Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. . Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art.16 della L. 689/1981 . La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.16 della L.689/1981, come modificato dalla L. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo:	Associazione OIPA (Guardie Zoofile con caponucleo sig. Repetto) Chiede – se possibile – di modificare gli importi da applicare in modo maggiorativo, anche in riferimento a sanzioni comunali meno onerose rispetto ad altri Enti (es. deiezioni canine) ASSOCIAZIONI CON LAV come portavoce Si chiede di modificare quanto stabilito da questo articolo relativamente soprattutto al minimo e massimo per i pagamenti delle sanzioni applicabili ai commercianti e le depenalizzazioni	ART. 50 – SANZIONI Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. . Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art.16 della L. 689/1981. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.16 della L.689/1981, come modificato dalla L. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta, all’interno del limite edittale minimo e massimo, come da tabella seguente: <table><tr><td>ARTICOLO</td><td>MIN</td><td>MAX</td></tr></table>	ARTICOLO	MIN	MAX
ARTICOLO	MIN	MAX			

Commento [RE90]: Non accolto: si conferma l’art. 50.

Commento [RE91]: Non accolto: si conferma l’art. 50.
Per quanto attiene alle osservazioni sulle sanzioni applicabili ai commercianti si rileva che l’innalzamento del limite massimo appare misura congrua perché consente in sede di ordinanza/ingiunzione di determinare un importo adeguato in applicazione all’effettiva sanzione da applicarsi in base ai criteri previsti dalla Legge 689/81. Il limite minimo non viene modificato ritenendosi congrua la quantificazione dell’importo applicabile in misura ridotta sulla base del solo verbale di accertamento.

Commento [CM93]: Accolto
l’allineamento delle sanzioni agli articoli del nuovo testo del Regolamento e l’allineamento in tabella per comodità di lettura

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

1) per le violazioni dell' articolo 4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14-15-17-22) e degli articoli 11-12-25-28-29-37-38-39-40-41-42-43-47 si applica la sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 500,00. 2) per le violazioni degli articoli 10-14-16-18-19-23-24, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. 3) per le violazioni dell' articolo 4 (comma 1, punti 3-9-11-13-16-18-19-20-21-23) e degli articoli 15-26-36-45-46 si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. 4) per le violazioni dell' articolo 20, si applica la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 500,00. 5) per le violazioni degli articoli 5-13-35 si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.	OIPA Inserire una sanzione con limite compreso tra 2.000 e 10.000 € per la violazione dell'art 4 comma 1 bis	<table><tr><td>art.4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14 -16 - 20)</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.4 (comma 1, punti 3-9-11-13-15 - 17 -18 -19)</td><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>Art. 4 (comma 1, punto 23)</td><td>2.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>art.5</td><td>100</td><td>500</td></tr><tr><td>art.10</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.11</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.12</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.13</td><td>100</td><td>500</td></tr><tr><td>art.14</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.14 (comma 35)</td><td>100</td><td>500</td></tr><tr><td>art.15</td><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>art.16</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.18</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.19</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.20</td><td>60</td><td>500</td></tr><tr><td>art.23</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.24</td><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>art.25</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.26</td><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>art.28</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.29</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.36</td><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>art.37</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.38</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.39</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.40</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.41</td><td>80</td><td>500</td></tr><tr><td>art.42</td><td>80</td><td>500</td></tr></table>	art.4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14 -16 - 20)	80	500	art.4 (comma 1, punti 3-9-11-13-15 - 17 -18 -19)	50	500	Art. 4 (comma 1, punto 23)	2.000	10.000	art.5	100	500	art.10	25	500	art.11	80	500	art.12	80	500	art.13	100	500	art.14	25	500	art.14 (comma 35)	100	500	art.15	50	500	art.16	25	500	art.18	25	500	art.19	25	500	art.20	60	500	art.23	25	500	art.24	25	500	art.25	80	500	art.26	50	500	art.28	80	500	art.29	80	500	art.36	50	500	art.37	80	500	art.38	80	500	art.39	80	500	art.40	80	500	art.41	80	500	art.42	80	500
art.4 (comma 1, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14 -16 - 20)	80	500																																																																																				
art.4 (comma 1, punti 3-9-11-13-15 - 17 -18 -19)	50	500																																																																																				
Art. 4 (comma 1, punto 23)	2.000	10.000																																																																																				
art.5	100	500																																																																																				
art.10	25	500																																																																																				
art.11	80	500																																																																																				
art.12	80	500																																																																																				
art.13	100	500																																																																																				
art.14	25	500																																																																																				
art.14 (comma 35)	100	500																																																																																				
art.15	50	500																																																																																				
art.16	25	500																																																																																				
art.18	25	500																																																																																				
art.19	25	500																																																																																				
art.20	60	500																																																																																				
art.23	25	500																																																																																				
art.24	25	500																																																																																				
art.25	80	500																																																																																				
art.26	50	500																																																																																				
art.28	80	500																																																																																				
art.29	80	500																																																																																				
art.36	50	500																																																																																				
art.37	80	500																																																																																				
art.38	80	500																																																																																				
art.39	80	500																																																																																				
art.40	80	500																																																																																				
art.41	80	500																																																																																				
art.42	80	500																																																																																				

Commento [CM92]: Accolto per inserimento in art. 4 comma 1 punto 23

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si intende raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.		<table border="1"> <tr> <td>art.43</td><td>80</td><td>500</td></tr> <tr> <td>art.45</td><td>50</td><td>500</td></tr> <tr> <td>art.46</td><td>50</td><td>500</td></tr> <tr> <td>art.47</td><td>80</td><td>500</td></tr> </table> Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si intende raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.	art.43	80	500	art.45	50	500	art.46	50	500	art.47	80	500
art.43	80	500												
art.45	50	500												
art.46	50	500												
art.47	80	500												
ART.51 – NORME FINALI E TRANSITORIE Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi qui vi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate. E' abrogato il precedente Regolamento Tutela e benessere Animali in Città approvato con Deliberazione Consiglio														

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Comunale 111/2002. Per l'adeguamento delle strutture previste dall'articolo 12 "Detenzione di equidi", limitatamente alle misure dei box, delle strutture per la detenzione degli equidi in spazi aperti e delle relative aree esterne, il possessore e/o detentore dell'equide deve adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 12, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 37) 39) e 42) il termine stabilito è di mesi 24 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui all'articolo 10) il termine stabilito è di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.		
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà demandate ai Comuni dalle seguenti normative: DPR 616/ del 24.7.1977 D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.		LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà demandate ai Comuni dalle seguenti normative: DPR 616/ del 24.7.1977 D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. D.lgs 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

D.lgs 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera Consiliare n° 72 del 16.08.2000 come modificato con DCC n°4 del 16.02.2010 e ai sensi delle seguenti leggi e normative: • DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni ; • DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977)che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico; • Ordinanza del Sindaco n°880 del 29.7.1988 (Norme contro il maltrattamento degli animali); • Legge 874 del 19.12.1975 ; • Convenzione di Berna del 19.9.1979; • Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche; • Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;		delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera Consiliare n° 72 del 16.08.2000 come modificato con DCC n°4 del 16.02.2010 e ai sensi delle seguenti leggi e normative: • DPR nr.320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni; • DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1, lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977) che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico; • Ordinanza del Sindaco n°880 del 29.7.1988 (Norme contro il maltrattamento degli animali); • Legge 874 del 19.12.1975; • Convenzione di Berna del 19.9.1979; • Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche; • Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.; • D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

• D.M.31.12. 1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni; • D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni; • D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni; • Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo) e circolare n. 9 del 10.3. 92 del Ministro della Sanità; • Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale ; • Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica); • Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme reg.li sulla tutela della fauna selvatica); • D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione; • Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria; • Legge Regionale n. 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità); • Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali);		• D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni; • D.M. 22.02.2001 e successive modifiche e integrazioni; • Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo) e circolare n. 9 del 10.3. 92 del Ministro della Sanità; • Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta regionale; • Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica); • Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme reg.li sulla tutela della fauna selvatica); • D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione; • Legge Regionale n. 25 del 27.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria; • Legge Regionale n. 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità); • Legge 611 del 12.6.1913 (norme sulla protezione degli animali); • DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
---	--	--

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

• DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato; • Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni ; • Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con <i>Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47</i>) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale; • Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia; • D.lgs 174/2000 sull'uso dei biocidi s.mi.; • Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di		• Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni; • Legge n. 189 / 2004 - Maltrattamento animali (Agg. con <i>Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47</i>) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale; • Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia; • D.lgs 174/2000 sull'uso dei biocidi s.m.i.; • Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»; • Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; • Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; • Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e
--	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

bocconi avvelenati»; • Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; • Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; • Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni; • Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981; • Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche; • I Regolamenti Comunali vigenti.		integrazioni; • Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981; • Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche; • I Regolamenti Comunali vigenti.
GLOSSARIO Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine. Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo. Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle. Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo		GLOSSARIO Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine. Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo. Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle. Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

tempo stabilendovi popolazioni che si autosostentano. Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo. Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante. Biodiversità: Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali, interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo. Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi. Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita una popolazione animale o vegetale o una biocenosi. Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache. Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo		è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendovi popolazioni che si autosostentano. Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo. Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante. Biodiversità: Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali, interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo. Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi. Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita una popolazione animale o vegetale o una biocenosi. Culicidi: famiglia di insetti ditteri a cui appartengono le zanzare. Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache. Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo
---	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei rapporti fra loro e con l'ambiente. Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal punto di vista chimico e fisico Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini. Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti. No Target (animale -): non oggetto di interesse. Target (animale -): oggetto di interesse. Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi. Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile, eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture. Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell'uomo o introdotto dall'uomo in un habitat estraneo a quello di		Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei rapporti fra loro e con l'ambiente. Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal punto di vista chimico e fisico Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini. Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti. No Target (animale -): non oggetto di interesse. Target (animale -): oggetto di interesse. Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi. Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile, eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture. Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell'uomo o introdotto dall'uomo in un habitat estraneo a quello di origine.
--	--	---

Legenda: Le parti evidenziate in giallo si riferiscono al testo proposto in sede di prima Commissione; le parti evidenziate in azzurro si riferiscono agli emendamenti accolti in sede di Commissione

origine.		
----------	--	--

Per quanto si riferisce agli Allegati I e II , trattandosi di richieste non di merito, ma solo di comodità di lettura, al momento si lasciano invariati inserendo in sede puramente tecnica una successiva attuazione.